Sent./Ord. n. 191/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA - ORDINANZA

Nel giudizio iscritto al n. **80420** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione depositato in data 26.06.2024 proposto dalla Sig.ra **XX** (omissis), nata il

omissis a omissis, ivi residente alla Via omissis n. omissis, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Libia n. 58, presso lo Studio dell'Avv. Pietro Ferri che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti;

contro

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante p.t.;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 08.04.25, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Valeria Salerno, l'Avv. Mirko Mascagni, in sostituzione dell'Avv. Pietro Ferri, per la ricorrente, e l'Avv. Andrea

Botta, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce per l'accertamento della sussistenza della condizione sanitaria sottesa al riconoscimento dell'incremento dell'anzianità figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della legge 388/2000.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A questo fine, la ricorrente rappresenta che:

- con verbale del 19.04.2013 della Commissione di prima istanza della ASL, veniva riconosciuta invalida nella misura dell'80%;

- a seguito di visita di revisione, con verbale del 21.12.2023 della Commissione medica del Centro medico legale INPS di Roma, le veniva riconosciuta un'invalidità nella misura del 67%;

- contro la suddetta valutazione, in data 22.01.2024, presentava ricorso alla Sezione Lavoro del Tribunale civile di Roma per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 c.p.c.;

- con provvedimento del 30.05.2024, il Giudice del lavoro dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte dei conti davanti alla quale il ricorso veniva riassunto nei termini.

La ricorrente contesta che il grado di invalidità accertato in sede di revisione non sarebbe rappresentativo dell'effettiva gravità delle patologie dele quali risulta affetta, come da documentazione sanitaria depositata agli atti.

La ricorrente chiede, pertanto, previa ammissione di C.T.U., l'accertamento di essere portatrice di una riduzione permanente della

capacità lavorativa nella misura pari almeno al 75% ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al citato art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, a decorrere dalla data della visita di revisione in via amministrativa, o da quella ritenuta di giustizia, con rimborso forfettario da liquidarsi al Difensore antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria depositata in data 10.03.2025, si è costituito l'INPS che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso non risultando presentata, da parte della ricorrente, la domanda per il riconoscimento del beneficio in argomento; nel merito, chiede il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna, la Difesa del ricorrente insiste nella pretesa attorea, rappresentando che la domanda di richiesta del beneficio in questione è stata depositata agli atti; la Difesa di controparte si è riportata agli atti.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del grado di invalidità civile della ricorrente ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'articolo 80, comma 3, legge n. 388/2000.

Tale disposizione, prevede il riconoscimento, a seguito di domanda da parte del soggetto interessato, di due mesi di contribuzione figurativa, sino ad un limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio svolto con il possesso del requisito sanitario (lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa superiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al testo unico delle norme in

materia di pensioni di guerra), ed assume rilevanza unicamente ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva: si tratta, infatti, di un beneficio che consiste in una copertura previdenziale "fittizia" e aggiuntiva (due mesi, con il limite massimo di cinque anni) per periodi di servizio effettivamente svolti dal lavoratore, in possesso del suddetto requisito, che va ad incrementare l'anzianità contributiva richiesta al lavoratore per maturare il diritto alla pensione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Prima della trattazione del merito va esaminata l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla Difesa dell'INPS sull'inammissibilità della pretesa attorea, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. B), c.g.c., per mancanza della relativa domanda di richiesta dei benefici in discussione.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Questo Giudice Unico rileva che è agli atti la domanda di riconoscimento dei benefici *de quo* inviata in data 22.01.2024, all'indirizzo di posta certificata dell'INPS.

3. Passando alla trattazione del merito, ritiene questo Giudice Unico che, tenuto conto della natura tecnica della questione prospettata, sia necessario acquisire dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, un parere per verificare la percentuale di invalidità da assegnare al quadro morboso di cui la ricorrente lamenta l'esistenza e, in particolare, se alla stessa sia possibile attribuire una percentuale superiore al 74% di invalidità.

3.1. In particolare, la predetta Sezione speciale, previa visita medica

(ove ritenuta necessaria e comunque espletabile anche per delega) e contestuale esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti, con la partecipazione anche di uno specialista della materia, è chiamata ad esprimere collegialmente il proprio motivato parere sul sopra indicato quesito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3.2. L'Organo incaricato provvederà a comunicare alle parti costituite il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali ed è autorizzato a chiedere tempestivamente direttamente all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo, poi, contestualmente al parere, la documentazione così acquisita.

La parte privata ha facoltà di esibire direttamente al suddetto Collegio, entro trenta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, memorie, perizie e certificazioni mediche, ulteriori rispetto a quelle già depositate.

Parte ricorrente potrà farsi assistere nella visita medico-legale (ove richiesta) da un sanitario di sua fiducia e a sue spese.

Le parti sono autorizzate a conferire incarico ad un proprio c.t.p. che è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali, per il caso di visita diretta, e, in ipotesi di solo esame degli atti, a essere sentito in sede di audizione preventiva.

La Sezione speciale del Collegio Medico Legale provvederà ad inviare la bozza dell'elaborato peritale alle parti nonché a depositare presso la Segreteria di questa Sezione l'evidenza documentale della spedizione

di tale atto alle parti.

Le parti devono far pervenire le proprie eventuali osservazioni all'Organo di consulenza entro il termine che verrà stabilito dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale, comunque non inferiore a 15 giorni dalla data di ricezione della bozza dell'elaborato peritale.

La Sezione speciale dovrà, quindi, trasmettere alla Segreteria di questa Sezione la relazione definitiva nella quale darà altresì conto delle eventuali osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prenderà specificamente posizione su di esse.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. A cura della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale sarà comunicata copia integrale del presente provvedimento al Difensore del ricorrente, all'Amministrazione resistente e alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito, che comprenderanno la trasmissione alla Sezione speciale incaricata degli atti contenuti nel fascicolo del giudizio.

A cura della Segreteria della Sezione sarà dato avviso alle parti della nuova udienza di discussione della causa, restando inteso che le parti costituite potranno depositare in Segreteria memorie e documenti sino al decimo giorno antecedente a detta udienza (art. 156 c.g.c.).

5. Spese riservate al merito.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, sospendendo ogni altra pronuncia in rito

ed in merito:

- in via pregiudiziale, respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso;

- ordina l'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in parte motiva, nei termini e modi ivi puntualmente indicati.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 08.04.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

ALESSANDRO VINICOLA CORTE DEI CONTI 08.04.2025 16:21:11 GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03